

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/CGF
(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 220/CGF– RIUNIONE DEL 22 MARZO 2013

COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Marco Lipari – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE PEPE VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PAGANESE/NOCERINA DEL 10.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/DIV del 12.3.2013)

Il reclamante espone che, nel corso della partita Paganese/Nocerina del 10.3.2013, all'8° minuto del secondo tempo, un calciatore della Nocerina subiva un fallo da giuoco da parte di un avversario. In tale circostanza, il calciatore Pepe si dirigeva verso l'arbitro chiedendo l'ammonizione del calciatore, in quanto la condotta fallosa gli era apparsa particolarmente pericolosa e violenta.

A questo punto, il direttore di gara ammoniva il Pepe per proteste. A dire del reclamante, il Pepe “si dimostrava contrariato ed allontanandosi dall'arbitro per riprendere la propria posizione in campo, alzava la mano, pronunciando la seguente frase ‘*ma che cazzo fa sti imbecille*’ (pensando di non essere ascoltato dall'arbitro, in quanto tale espressione è stata pronunciata a distanza dallo stesso”.

Il reclamante non dubita che la condotta posta in essere “rientra sicuramente tra quelli sanzionabili ai sensi dell'articolo 19, punto 4, lett. a) C.G.S., il quale prevede la sanzione minima per due giornate di gara in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti dell'arbitro”.

L'interessato sostiene, tuttavia, che, nel caso di specie sussisterebbero diverse circostanze attenuanti tali da determinare una rimodulazione della sanzione, riducibile ad 1 sola giornata di squalifica.

La tesi difensiva del reclamante non è condivisibile.

In punto di fatto, il referto arbitrale non lascia dubbi di sorta in ordine al comportamento tenuto dal calciatore: questi, “*a gioco fermo, dopo la notifica nei suoi confronti di un'ammonizione, mi offendeva dicendomi: ‘ma cosa cazzo fai imbecille’, accompagnando con un gesto della mano come per mandarmi a fanculo*”.

L'illecito disciplinare compiuto dal calciatore non risulta in alcun modo ridimensionato dalle circostanze indicate, analiticamente, nell'atto di reclamo.

Infatti, la tensione agonistica della gara (un derby tra due squadre campane) impone di mantenere un atteggiamento rispettoso della terna arbitrale non inferiore a quello doveroso in ogni partita. Parimenti, il fatto che la partita si sia giocata a porte chiuse non determina alcuna influenza sulla oggettiva rilevanza del fatto ingiurioso accertato.

Le frasi rivolte all'arbitro presentano una oggettiva valenza ingiuriosa e irrispettosa, che non può essere scrinata o attenuata dalla asserita volontà di reagire ad una ammonizione giudicata

ingiusta. Né risulta comprovata l'asserzione dell'interessato, secondo il quale la frase pronunciata non era rivolta all'arbitro, ma costituiva un semplice "sfogo tra sé e sé".

Non costituisce elemento attenuante nemmeno la circostanza che l'espulsione sia avvenuta subito dopo la precedente ammonizione per comportamento non regolamentare. È nozione di comune esperienza, infatti, che le frasi ingiuriose e offensive nei confronti degli ufficiali di gara si connettano a decisioni del direttore di gara considerate errate.

La misura della squalifica, poi, non può esser in alcun modo condizionata dalla circostanza che l'espulsione sia avvenuta all'8° minuto del secondo tempo. La sanzione minima di due giornate di squalifica, evidentemente, si aggiunge alla sanzione espulsiva comminata nel corso della gara.

Da ultimo, nemmeno l'assenza di recidiva e il comportamento complessivamente corretto tenuto dal calciatore nei riguardi della terna arbitrale, dopo la notifica del provvedimento di espulsione costituiscono circostanze idonee a rideterminare la sanzione in misura inferiore al minimo editale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pepe Vincenzo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COMO/SUDTIROL DEL 10.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/DIV del 12.3.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, infliggeva alla Calcio Como S.r.l. l'ammenda di €5.000,00, a seguito della gara Como/Sudtirolo del 10.3.2013.

Con nota del 13.3.2013 il Calcio Como S.r.l. in persona del legale rappresentante " pro tempore", preannunciava reclamo avverso tale decisione, chiedendo, contestualmente, a questa Corte di Giustizia Federale, l'immediato invio di copia degli atti ufficiali.

Con successiva nota del 14.3.2013, la Corte inviava gli atti richiesti, rammentando che, a norma dell'art. 37, comma 1 lett. a) C.G.S., i motivi di reclamo dovevano pervenire entro il settimo giorno successivo a quello di ricezione degli atti.

Con successiva nota, del 19.3.2013, la società dichiarava che intendeva rinunciare al preannunciato reclamo.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Calcio Como S.r.l. di Como, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

Publicato in Roma il 26 marzo 2013

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete